

Accordo ex art. 18 del C.C.N.L. del 23/02/2026 per l'utilizzazione parziale e temporanea di un dipendente del Comune di Scandiano presso il Comune di Reggio Emilia

L'anno 2026 il giorno ____ del mese di aprile

TRA

Il Comune di Scandiano, codice fiscale 00441150356, con sede in Scandiano (RE) – Corso Vallisneri n.6 - rappresentato dalla Dirigente del IV Settore - Dott.ssa Simona Bezzi, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

E

Il Comune di Reggio Emilia, codice fiscale 00145920351 con sede in Reggio Emilia – Piazza Prampolini 1 - 42121 - rappresentato dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, Dott.ssa Isabella Medicina, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione RUD n. _____ del _____ veniva disposto il trasferimento in mobilità del Sig. _____, dipendente del Comune di Reggio Emilia a tempo indeterminato e a tempo pieno assegnato al Servizio Promozione della città, turismo e sport, presso il Comune di Scandiano a decorrere dal 18 maggio 2026;
- l'art. 18 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 23/02/2026, rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione*" prevede che:
 - “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
 - 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 - 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).
 - 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.
 - 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;
 - l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).”

- le Amministrazioni, su richiesta del Comune di Reggio Emilia, intendono definire l'utilizzo congiunto e temporaneo del Sig. _____, dipendente del Comune di Scandiano con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo – Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni;

Si conviene e si stipula quanto segue

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 1

il Comune di Scandiano autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.

_____, profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo – Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni a svolgere la propria attività presso il Comune di Reggio Emilia, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 18 maggio 2026 al 30 giugno 2026, per un tempo di lavoro ordinario pari a 15 ore a settimana, da distribuirsi su due giornate lavorative, indicativamente il lunedì e il martedì, affinché il dipendente possa completare le attività a Lui assegnate.

Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Scandiano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.)

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Reggio Emilia e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Scandiano. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono di garantire il completamento delle attività affidate al Sig. _____ nella precedente e recente esperienza lavorativa presso il comune di Reggio Emilia, nonché garantire adeguato passaggio di consegne.

Articolo 5

Per l'espletamento delle attività a favore del Comune di Reggio Emilia, pari a 15 ore ordinarie di lavoro da svolgersi su due giornate a settimana (il lunedì e il martedì) sarà riconosciuto al Comune di Scandiano il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nel periodo di cui all'art. 1.

Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostantive e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.

Letto, approvato e sottoscritto.
Scandiano/Reggio Emilia, li __ aprile 2026

PER IL COMUNE DI SCANDIANO

La Dirigente del IV Settore

Dott.ssa Simona Bezzi

PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

La Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Dott.ssa Isabella Medicina

PER CONSENSO (il dipendente del Comune di Scandiano)